



Comune di Terrapetrone

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del Reg. Data 28-11-2019

Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'anno duemiladiciannove , il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PINZI SILVIA	P	SEVERINI PAOLA	P
BORRI MICHELE	P	PARIS SIMONE	P
AMICI ABBATI MARIA BEATRICE	A	ZEPPA RENATO	P
GIROLAMI SANDRO	P	SILEONI LUCA	P
SALTALAMACCHIA CATERINA	P	NALLI VALENTINA	P
PONTONI EDOARDO	A		

Assegnati 11

In carica 11

Presenti 9

Assenti 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

PARIS SIMONE

ZEPPA RENATO

NALLI VALENTINA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il territorio del Comune di Serrapetrona è stato colpito da due eventi sismici di elevata intensità, in data 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016, seguiti da altre scosse di non lieve entità e che tali fenomeni hanno provocato, nell'intero territorio comunale, danni agli edifici e la necessità dello sgombero degli immobili a causa del pericolo di ulteriori danni;
- che, l'art. 4, del D.L. 29/5/2019, n. 55, convertito in legge 24/7/2018 n. 88, ha disposto che: *Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo* ;

ATTESO che, anche sulla base degli elementi di valutazione forniti dall'Ufficio tecnico comunale preposto alle attività amministrative conseguenti al sisma, il contributo pubblico destinato alla ricostruzione è calcolato attraverso parametri prestabiliti;

ATTESO ulteriormente che, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 6 D.L. 189 del 2016, le eventuali spese sostenute per tributi o canoni "rientrano nel contributo massimo concedibile" senza incidere, pertanto, sull'entità del contributo stesso, con il corollario che "l'eventuale eccedenza determina la cosiddetta quota di accollo che è interamente a carico del proprietario";

ACCERTATO che l'eventuale decisione di ridurre gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico determinata dai lavori di ricostruzione post-terremoto, garantirebbe il raggiungimento dei seguenti interessi pubblici:

- preservare l'originale finalità dei fondi pubblici, ovvero la ricostruzione;
- impedire che il privato cittadino, già gravato dai disagi post-terremoto, debba sopportare la cosiddetta quota di accollo che sarebbe a carico del proprietario;

VISTO che l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 1997, relativo alla potestà regolamentare delle province e dei comuni, prevede la possibilità di "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi.....";

VISTE le disposizioni:

- del capo II del Decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993, di disciplina della Tassa per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche e, in particolare, l'art. 45 che al comma 6-bis così dispone: *"Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50 per cento"*;
- del Regolamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera consiliare n. 234 del 20/5/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 38 ad oggetto: *"Occupazioni realizzate durante l'esercizio di attività edilizie"*, secondo cui: *Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica la riduzione del 50%, sulla tariffa di cui all'art. 30 del presente Regolamento, come espressa nella Tabella 19 delle tariffe"*;

RAVVISATO, pertanto, in virtù della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, sia opportuno riconoscere una riduzione alla tariffa TOSAP, più ampia di quella esplicitamente consentita dalla normativa primaria, per chi occupa temporaneamente aree pubbliche con cantieri ed impalcature per la messa in sicurezza e l'esecuzione dei lavori di ripristino dell'agibilità degli immobili danneggiati dagli predetti eventi sismici;

TENUTO CONTO che secondo quanto deliberato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nell'adunanza del 12 settembre 2017, in occasione degli eventi sismici del 20-29 gennaio 2012 verificatisi in Emilia-Romagna, sussiste la possibilità di introdurre con regolamento comunale misure agevolative più ampie di quelle esplicitamente consentite dalla normativa primaria, di entità tale da non determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo, consistenti in riduzioni tariffarie anche apprezzabilmente superiori a quella massima del 50 per cento prevista per gli interventi edilizi dall'art. 45, comma 6-bis, del D. Lgs. n. 507 del 1993, quanto le stesse riduzioni trovino giustificazione nelle speciali e preminenti esigenze poste dalla necessità di favorire la ricostruzione post-sisma. In questo caso, infatti - *precisa la Corte* - la rinuncia parziale al gettito tributario troverà giustificazione nella tutela di un altro interesse collettivo ritenuto preminente;

CONSIDERATO, inoltre, in base al nuovo disposto legislativo (l'art.4 del D.L. sopracitato), sulla possibilità ai Comuni impositori di operare ulteriori agevolazioni e/o riduzioni in tema di Tosap, sostenendo, previa adeguata motivazione, la coesistenza di disposizioni legislative e regolamentari basate su una medesima "ratio" di favorire una rapida ricostruzione di edifici inagibili dovuti al terremoto e di tenere indenne, in misura parziale, il cittadino da spese conseguenti alla loro ricostruzione.

VISTO che l'art. 1, comma 997, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha previsto:

“997. L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli *allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.*”;

Considerata che la suddetta norma non ha esentato dal tributo le occupazioni temporanee per l'esercizio dell'attività edilizia;

CONSIDERATO che l'attuale tariffa prevista per le occupazioni temporanee per installazione di ponteggi edili (art. 18 comma 3 lett. f del Regolamento) è la seguente:

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 1,04 per mq.....E. 0,0428 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,83 per mq.....E. 0,0346 per mq.

PRESO ATTO che qualora la stessa abbia una durata superiore a 15gg. viene applicata una riduzione del 20%, mentre per le occupazioni di durata superiore a 30 gg. si applica l'ulteriore riduzione del 50%, pertanto la tariffa applicata risulta non inferiore ad €. 0,41 €. Al mq. Al giorno;

RITENUTO, pertanto, opportuno e legittimo al fine di favorire ed agevolare la ricostruzione post sisma, nell'interesse collettivo ritenuto preminente, procedere ad una modifica del il vigente Regolamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aggiungendo al comma 3 dell'art. 18, la seguente lettera f-bis: "*Riduzione del 95% per cento per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. Tale riduzione non è cumulabile con le altre riduzioni previste dal presente comma.* ";

VISTI l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 e l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, i quali prevedono che i comuni deliberino regolamenti e tariffe relative ai tributo di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 scade il 31/12/2019, salvo proroga;

CONSIDERATO che a mente dell'art. 32 della legge del 18 giugno 2009, n. 69: "*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*";

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare, in relazione all'art. 42, comma 2, lettera f) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 153 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegati alla presente deliberazione;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;
-

Con il seguente risultato della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori,

Consiglieri presenti	n.	9
Consiglieri votanti	n.	9
Consiglieri astenuti	n.	----
Voti favorevoli	n.	9
Voti contrari	n.	----

DELIBERA

1. di modificare il vigente Regolamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aggiungendo al comma 3 dell'art. 18, dopo la lettera f), la seguente lettera f-bis: *"Riduzione del 95% per cento per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. Tale riduzione non è cumulabile con le altre riduzioni previste dal presente comma. "*;

2. Di modificare quindi anche l'allegato B al Regolamento, dopo il punto 2.11, il seguente punto 2.11 bis:

2.11.BIS TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI NECESSARIE ALLA MESSA IN SICUREZZA E AL RIPRISTINO DI EDIFICI ED AREE DISSESTATI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI (art. 18 comma 3 lettera f-Bis)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 0,05 per mq.....E. 0,01 per mq.

2^ CATEGORIA.....E. 0,04 per mq.....E. 0,01 per mq.

3. di dare atto che la riduzione prima approvata ha effetto dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006;

4. Di allegare alla presente il regolamento suddetto riportante le modifiche approvate con il presente atto;

5. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

6. di dare atto che, a norma dell'art. 13, comma 15 ter, del D. L. 201 del 2011, come modificato dall'art. 15-bis del DL 30 aprile 2019 n. 34, la presente deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 28 ottobre 2020.

Allegato A)

COMUNE DI SERRAPETRONA
PROVINCIA DI MACERATA

CLASSE V

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27.05.1994 con atto n. 18;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 9 giugno 1994 al 24 giugno 1994;
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 24 giugno 1994 al n. 3390/2 di protocollo;
- 4) E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO., prima richiamata, per 15 giorni consecutivi dal 30 luglio 1994 al 15 Agosto 1994;
- 5) E' entrato in vigore il 16 Agosto 1994;
- 6) E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al disposto dell'art. 35, comma 2 del D. Lgs 15.11.1993 n. 507 con lettera n. 335 del 3 febbraio 1995;
- 7) E' stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 29/02/96 con atto n. 10;
- 8) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/03/96 al 5/4/96;
- 9) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo senza rilievi nella seduta del 03/04/96 al n. 6997/96 di protocollo.
- 10) Con atto di Giunta Comunale n. 22 del 8/2/2012 "Determinazione Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2002", gli importi della tassa sono stati converti in euro e si è provveduto ad aggiornare il punto 3.1 dell'allegato B del regolamento Tosap tenendo conto delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 2, della legge 488/1999.
Con nota prot. n. 1295 del 7/3/2002 si è provveduto all'invio della suddetta delibera di Giunta Comunale al Ministero dell'Economia e Finanze.
- 11) Con atto di Consiglio Comunale n. 6 del 4/3/2014 si è provveduto alla modifica dell'art. 18 del regolamento mediante inserimento del punto 1) al comma 3 ed alla modifica delle tariffe previste ai punti 2.6, 2.7 e 2.8 dell'allegato B).
- 12) Con atto di Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2019 si è provveduto alla modifica dell'art. 18 del regolamento mediante inserimento del punto f-bis) al comma 3 ed all'aggiunta della tariffa 2.11.BIS all'allegato B).

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio e l'applicazione della relativa tassa, di cui al capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, come modificato dal Decreto Legislativo 28/12/1993, n. 566 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

CLASSE DI APPARTENENZA

1) Il Comune in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992 (penultimo anno precedente a quello in corso) secondo i dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. é di n. 850 abitanti e pertanto appartiene alla CLASSE V

ART. 3

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI E CANONE DI CONCESSIONE

1) La tassa é dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio di questo Comune. Nel caso che, oltre ai predetti, dell'occupazione ne venga a fruire contemporaneamente anche altri soggetti, la tassa é dovuta con vincolo di solidarietà tra tutti coloro che beneficiano dell'occupazione stessa.

2) IL rilascio dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio o la promozione di attività economiche può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione. Le tipologie delle occupazioni comportanti il pagamento del canone di concessione sono individuate con atto della Giunta Municipale e detto canone sarà corrisposto dal concessionario nei tempi e nei modi stabiliti per il pagamento della tassa. In tal caso la tassa per l'occupazione del suolo viene ridotta del 10%.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

1) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei viali, nei corsi, nelle piazze, nei pubblici mercati e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, che, pertanto, insistono su beni di utilizzazione diretta della collettività .

2) Sono parimenti soggette alla tassa:

a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, biw - windows e simili infissi di carattere stabile, ivi compreso qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzione analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione; detta esclusione opera per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, ma non é estesa anche alle tende aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali;

b) le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

3) La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratte di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio.

4) La tassa non si applica alle occupazioni realizzate sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato nel Comune, come delimitato ai fini del codice della strada, in quanto la popolazione residente del Comune di Serrapetrona è inferiore a diecimila abitanti.

5) Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, suscettibile, come tale, unicamente di rapporti di natura privatistica, o al demanio statale, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 4.

ART. 5

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE

1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. La conduzione necessaria e sufficiente per l'attribuzione alle occupazioni del carattere permanente è che la loro durata non sia, comunque, inferiore all'anno. L'occupazione permanente dell'area e dello spazio pubblico non è collegata necessariamente alla costruzione di un'opera visibile, ma può consistere nella semplice disponibilità dell'area e dello spazio medesimi o anche nel non permettere ad altri che, in qualche modo, se ne disponga;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2) Per occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentate del 20 per cento.

ART. 6

PASSI CARRABILI ED ACCESSO AI FONDI

1) Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Sono parimenti considerati passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari o fondi, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli agli stessi.

2) La tassa non è più dovuta per semplici accessi, carrabili o pedonali, quando sono posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera ben visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

3) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 2 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

4) In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale é effettuata a spese del richiedente.

ART. 7

CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1) E' fatto divieto di occupare suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante senza specifica concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.

Essa non é necessaria per le occupazioni temporanee.

2) Nella concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune sono indicate le generalità del proprietario, la durata della occupazione, l'ubicazione e la misura dello spazio concesso, le condizioni nella quale il Comune subordina la concessione e l'espressa degli eventuali diritti di terzi, verso i quali il Comune non assume nessuna responsabilità .

3) E' fatta salva l'osservanza delle disposizioni contenute nel Capo II del D.L.vo 15/11/93, n. 507, nei regolamenti di polizia municipale e di edilizia e nel codice della strada, e, in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

4) Per le occupazioni temporanee la bolletta di pagamento della tassa ha anche valore di concessione, in essa sono indicati, oltre all'importo della tassa, gli elementi indicati al comma 2.

5) Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione temporanea delle spazio antistante il proprio esercizio.

6) Per l'occupazione da parte degli spettacoli viaggianti l'occupazione può essere consentita soltanto dopo che il richiedente abbia versato, a titolo di deposito, una somma pari a 10 giorni di tassa a garanzia degli eventuali danni che fossero arrecati alla proprietà comunale. Il deposito sarà restituito dopo la presentazione della quietanza dimostrante l'avvenuto pagamento della tassa per tutto il tempo che é durata l'occupazione e dopo che da parte dell'Ufficio di Polizia Urbana sia stato verificato che non sono stati arrecati danni alla proprietà comunale.

7) La concessione di occupazione si intende ad ogni effetto precaria e come tale sempre revocabile, ne é vietata la subconcessione.

ART. 8

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE E PROCEDIMENTO

1) Chiunque intenda effettuare occupazione di spazi pubblici soggetta al presente regolamento deve farne domanda su apposito modulo diretta al Sindaco da presentarsi all'ufficio incaricato e ottenere il relativo titolo abilitativo. Il modulo di domanda ed ogni sua eventuale modificazione sarà predisposto dal responsabile del procedimento.

2) Esso deve prevedere le indicazioni relative alle complete generalità del richiedente e del suo legale rappresentante, la indicazione del codice fiscale, l'ubicazione, la superficie, la durata, gli scopi dell'occupazione, la dichiarazione di accettazione del presente regolamento.

3) La richiesta deve essere presentata almeno 30 giorni antecedenti l'inizio previsto per le occupazioni permanenti e 10 giorni per le occupazioni temporanee.

4) Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere corredata dai seguenti elaborati in quadruplica copia, sottoscritti dal richiedente:

- a) planimetria in scala 1:500, ove va indicata l'area soggetta ad occupazione con indicate le dimensioni di essa ed un tratto stradale per un raggio di almeno 150 metri;
- b) sezione in scala 1:100, perpendicolare all'asse stradale, delle opere da realizzare, con indicate le quote riferite al piano stradale in senso verticale ed all'asse stradale in senso orizzontale.
- 5) Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, il responsabile del procedimento trasmette la copia di essa, corredata da una copia degli allegati, all'Ufficio Tecnico Comunale e all'Ufficio di Polizia Urbana per i pareri di competenza sulla regolarità ai fini del Regolamento Edilizio, del Regolamento di Polizia Municipale e del Codice della Strada, detti uffici dovranno trasmettere i loro pareri, al responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento.
- 6) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione deve immediatamente presentare l'istanza necessaria all'Ufficio Urbanistica del Comune, secondo quanto previsto nella specifica normativa vigente in materia. In ogni caso compete all'Ufficio incaricato del rilascio delle concessioni per le occupazione di suolo pubblico accertare la sussistenza dell'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, in guisa che le relative autorizzazioni o concessioni di occupazione dello spazio riflettono esclusivamente la disciplina del presupposto tributario, involgono l'aspetto urbanistico data l'unicità dell'Ufficio preposto.

ART. 9

REVOCA DI CONCESSIONI O AUTORIZZAZIONI

- 1) Il Comune nella persona del responsabile del servizio, può revocare la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità .
- 2) Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 7/8/90, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
- 3) Per la revoca si acquisiscono gli stessi pareri previsti per il rilascio.
- 4) Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa, al quale deve essere comunicata la intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

ART. 10

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- 1) Sono cause della decadenza della concessione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione;
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi al conseguimento del

permesso nel caso di occupazione permanente, e nei 10 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;

- la omessa corresponsione della relativa tassa comunale oltre il termine di giorni 20 dalla sua scadenza.

2) La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7/8/1990 n. 241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

3) Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere preceduto da pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

4) Il provvedimento di decadenza non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. Tale provvedimento dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota parte di tassa attinente al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione. Detto rimborso deve intervenire a cura del responsabile della tassa, al quale deve essere comunicata la intervenuta decadenza entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

ART. 11

RIMOZIONE DELLE OPERE

1) In caso di revoca o di decadenza della concessione per la occupazione di spazi ed aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione e la rimessa in pristino, a perfetta regola d'arte, del piano stradale o suolo pubblico entro il termine assegnato nel provvedimento comunale.

2) Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere necessarie e ai materiali da rimuovere, ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, vi provvederà il Comune previa diffida al concessionario di adempirvi nell'ulteriore termine di giorni 10. Decorso infruttuosamente tale ultimo termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di Polizia Municipale con rivalsa di spese e applicazioni delle sanzioni amministrative. L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge e l'assoggettamento al pagamento della tassa comunale.

ART. 12

CLASSIFICAZIONI DELLE AREE

1) Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 comma 3 del D.L.vo 15/11/1993, n. 507, le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del predetto decreto sono classificate nelle seguenti categorie:

1^ CATEGORIA:

Centri abitati, nuclei abitati e relative vie.

Largo Dante Alighieri, via G. Brodolini, via Caburro, via del Colle, via della Circonvallazione. via B. Gigli, via A. Gramsci, via E. Mattei, via A. Moro, via G. Pergolesi, via G. Rossini, via Torta, vicolo del Giardino, nucleo abitato Villa D'Aria, n.a. Savignano, piazza San Francesco, p.za Santa Maria, via Borgiano nao sul Lago, via Borgo, via Cameraldo, via Castello, via Castello di Borgiano, via del Mulino, via Discesa del Serrone, via G. Leopardi, via Nazionale, via Pianola, via Rave, via Roma, via San Francesco, via Serrone, via Umberto I, vicolo Santa Maria.

2^ CATEGORIA:

Case sparse e relative vie.

via Borgianello, via Case Sparse Caccamo, via Case Sparse Borgiano, via Case Sparse Villa D'Aria, via Castel San Venanzio, via Colli, via Controvalle, via Sasso Marozzo.

La predetta classificazione ha ricevuto il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 26 maggio 1994 con verbale n. 3 ed é stata approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 87 del 26.5.1994, dichiarata immediatamente esecutiva e pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

ART. 13

TEMPI DI OCCUPAZIONE

1) Per le occupazioni permanenti la tassa é dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Pertanto l'obbligazione tributaria é riferita ad un periodo di disponibilit  degli spazi e delle aree pubbliche non inferiore all'anno e la stessa, ancorch  l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno, non é suscettibile di frazionamento.

2) Per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno, dividendo per 24 la tariffa stabilita per la misura giornaliera a mq. ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett.a) del D.Leg.vo 15.11.1993 n. 507.

Per le occupazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, equivale a provvedimento a provvedimento di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione della loro attivit  , avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

3) Per l'occupazione da parte degli spettacoli viaggianti l'obbligo del pagamento della tassa decorre dal giorno successivo a quello di arrivo di tutto o in parte del materiale e cessa il giorno precedente a quello della partenza.

ART. 14

OCCUPAZIONE EFFETTUATE IN AREA DI MERCATO

Per le occupazione temporanee effettuate in aree destinate dal Comune a mercato, la tassa si applica in relazione all'effettiva occupazione di quest'ultime, sulla base delle seguenti fasce orarie non frazionabili:

a) fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 14: tariffa per complessive sei ore;

b) fascia oraria compresa tra le ore 14 e le ore 20: tariffa per complessive sei ore;

c) fascia oraria dalle ore 20 in poi: tariffa complessivamente applicabile.

Nelle suddette fasce sono comprese le fasi relative alla installazione ed alla rimozione dei mezzi, delle attrezzature e delle merci utilizzate per l'occupazione, nella misura di tariffe previste nell'allegato "A" al punto 2.1

ART. 15

OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI

Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica la riduzione del 50% alle tariffe di cui agli artt. 13 e 14 che precedono, come espresse all'allegato A) al punto 2.8

ART. 16

OCCUPAZIONI EFFETTUATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.

Per l'occupazione da parte degli spettacoli viaggianti, delle attrazioni e giochi, l'obbligo del pagamento della tassa, applicata con la riduzione dell'80%, decorre dal giorno successivo a quello di arrivo di tutto o parte del materiale e cessa il giorno precedente a quello di partenza.

ART. 17

INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA A TASSA
E MISURAZIONI DI RIFERIMENTO

1) La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadro o lineare.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46 del D. L.vo 15/11/1993, n. 507, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

2) Per le occupazioni di cui all'art. 46 e 47 del sopra citato decreto la tassa é commisurata al chilometro lineare.

3) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4) Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

5) Per le occupazioni realizzate con passi carrabili, la superficie occupata é quella risultante dall'apertura dell'accesso misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

6) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite é calcolata in ragione del 10 per cento.

7) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

8) Per le occupazioni temporanee con tende e simili, ove le stesse siano poste a copertura di banche di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

9) La superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono di base del manufatto o dello spazio occupato; nel caso di occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie

tassabile é quella determinata dal predetto poligono proiettato sul suolo.

ART. 18

AUMENTI E RIDUZIONI

1) Le tariffe della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche sono aumentate:

a) del 40% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione delle attività di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

b) del 20% per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune.

2) Le tariffe della tassa per le occupazioni permanenti sono ridotte:

a) al 50% per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;

b) al 30% per le occupazioni con tende, fisse o retraibili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;

c) al 50 % per le occupazioni con passi carrabili;

d) al 50% per i passi così detti a raso, richiesti dagli utenti, di cui all'art. 6 comma 3 del presente regolamento;

e) al 10 % per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincolo di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

3) Le tariffe della tassa per le occupazioni temporanee sono ridotte:

a) al 50 % per le occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, da applicarsi con i criteri detti all'art. 14;

b) al 30% per le occupazioni temporanee di soprassuolo con tende in area di mercato. Quando le tendo sono poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte della tenda sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

c) al 50 % per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, come già più ampiamente detto all'art. 15 del presente regolamento;

d) al 20 % per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;

e) al 50 % per le occupazioni temporanee per i fini cui all'art. 46 del D. L.vo 15/11/93 n. 507, aventi carattere strumentale per la posa e manutenzione dei cavi, delle condutture e impianti in genere destinati all'erogazione di pubblici servizi;

f) al 50 % per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;

f-bis) riduzione del 95% per cento per le occupazioni necessarie alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. Tale riduzione non è cumulabile con le altre riduzioni previste dal presente comma;

g) al 20 % per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;

h) al 20% per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni continuativi;

i) al 50 % per le occupazioni aventi durata uguale o superiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente. In tali casi la riscossione del tributo dovrà essere operata mediante stipula in carta legale della convenzione (quale sottoscrizione di un documento-

quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione), di cui all'allegato C).

1) al 30 in favore dei commercianti su aree pubbliche per le occupazioni effettuate in aree di mercato. Tale riduzione può essere aumentata fino ad un massimo del 50% dalla Giunta Comunale in favore dei commercianti su aree pubbliche che abbiano garantito una presenza effettiva sul mercato di almeno i 3/4 dei giorni previsti dall'apposito regolamento. I termine e le modalità di tale ulteriore riduzione sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

4) Sulle misure di tariffa risultanti dall'applicazione delle percentuali di aumento stabilite dal comma 1 vanno computate, in quanto spettanti, le riduzioni previste per le specifiche fattispecie impositive.

5) Le riduzioni previste per le occupazioni permanenti al comma 2 lettere a) e b) non sono cumulabili.

6) Perimenti non sono cumulabili le riduzioni previste per le occupazioni temporanee al comma 3 lettere a) e b).

7) Qualora per la stessa occupazione competono più specie di riduzione queste sono cumulabili ad eccezione di casi di incumulabilità espressamente previsti dal presente regolamento. Ciascuna percentuale di riduzione va calcolata sull'importo della tariffa risultante dall'applicazione della riduzione precedente spettante per la specifica fattispecie impositiva.

ART. 19

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO. DISCIPLINA E CRITERI DI DERMINAZIONE DELLA TASSA

1) Sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie.

2) La tassa é determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

3) Ove sulla strada insistano più occupazioni di entità inferiore al Km. lineare, queste non vanno sommate tra loro fino al raggiungimento dell'unità di misura, ma la derminazione forfettaria della tassa va operata con riferimento a ciascuno di esse.

4)

5) La tassa prevista dai precedenti commi é annuale e non é frazionabile, anche quando l'occupazione abbia avuto luogo soltanto per una parte dell'anno.

6) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa in deroga a quanto disposto dall'art. 45 del D.L.vo 15/11/1993 n. 507, é determinata e applicata in misura forfettaria sulla base delle misure previste nella tariffa.

ART. 20

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI

1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale é dovuta una tassa annuale sulla base delle misure previste nella tariffa. La tassa é unica annuale e non é

frazionabile, anche quando l'occupazione abbia avuto luogo soltanto per una parte dell'anno.

2) La tassa di cui al comma precedente é dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione permanente con l'applicazione della normativa per essa prevista, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

3) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale é dovuta una tassa annuale sulla base delle misure previste nella tariffa. La tassa é unica annuale e non é frazionabile, anche quando l'occupazione abbia avuto luogo soltanto per una parte dell'anno.

ART. 21

ESENZIONI

1) Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lvo 15/11/1993 n. 507.

Sono altresì esenti le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola essendo il Comune di Serrapetrona classificato interamente montano.

2) Inoltre sono esenti le seguenti occupazioni:

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, culturali e del tempo libero organizzate da Enti e Associazioni non aventi finalità di lucro, che abbiano ottenuto il patrocinio dell'iniziativa da parte della Giunta Municipale con espressa indicazione dell'esonero della tassa, per la durata delle stesse e comunque entro il limite massimo di giorni 5;

b) sosta di caravans o roulotte per un periodo non superiore a giorni 3;

c) commercio ambulante itinerante per soste inferiori a sessanta minuti;

d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) le cassette per l'impostazione della corrispondenza, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici;

b) i cornicioni, le grondaie del tetto, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, nonché i fari o globi illuminanti posti all'esterno dei negozi;

c) occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, ivi compresi i taxi, nelle aree pubbliche a ciò destinate.

ART. 22

RISCOSSIONE IN ABBONAMENTO

- 1) Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese o si verificano con carattere ricorrente, la relativa tassa é riscossa in abbonamento, da rinnovare periodicamente per periodo inferiore all'anno, applicando la riduzione dell'art. 14 comma 3 lettera i) del presente regolamento.
- 2) Al momento dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico, il contribuente deve sottoscrivere un documento - quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di tre rate anticipate.
- 3) Non é consentita la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella richiesta ed autorizzata.

ART. 23

AFFRANCAZIONE

- 1) La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili, di cui all'art. 5 del presente regolamento, può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

ART. 24

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

- 1) Per le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento si applicano le soprattasse e gli interessi previsti dall'art. 53 del D. Lg.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25

OCCUPAZIONE NEI MERCATI - NORME DI RINVIO

Per le occupazioni effettuate nelle aree di mercato si applicano, oltre alle norme del presente regolamento, le disposizioni di cui alla legge n. 112/91 al D.M. 248/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i regolamenti comunali per il commercio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e relativa tassa.

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Sono abrogate tutte le disposizioni in materia contrarie o incompatibili con il presente regolamento, che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. E' abrogato ogni precedente regolamento della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ed ogni atto deliberativo per la quantificazione delle tariffe.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge e alle disposizioni ministeriali vigenti in materia, al Capo II del D.L.vo 15/11/1993, n. 507, come modificato dal D.L.vo 28/12/1993 n. 566, con particolare riguardo ai seguenti articoli e per l'oggetto come a fianco di ciascuno indicato:
Art. 43 : Classificazione dei Comuni;
Art. 50 : Denuncia e versamento della tassa;
Art. 51 : Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa;
Art. 52 : Affidamento da parte del Comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa;

Art. 53 : Sanzioni;
Art. 54 : Funzionario responsabile;
Art. 55 : Abrogazioni;
Art. 56 : Disposizioni transitorie e finali;
Art. 57 : Vigilanza;

Allegato B)

COMUNE DI SERRAPETRONA
PROVINCIA DI MACERATA

(Classe V)

TARIFFA

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

(tra parentesi sono riportati i riferimenti al regolamento)

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

La tassa é dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in base alle seguenti misure di tariffa annuale:

1.1 TARIFFA BASE (art. 13 comma 1)

1^ CATEGORIAE. 26,34 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 20,66 per mq.

1.2 TARIFFA PER OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 18 comma 2 lettera a)

1^ CATEGORIA.....E. 13,17 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 10,33 per mq.

1.3 TARIFFA PER OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI (art. 18 comma 2 lettera b)

1^ CATEGORIA.....E. 7,91 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 6,20 per mq.

1.4 TARIFFA I PASSI CARRABILI (art. 18 comma 2 lettera c)

1^ CATEGORIA.....E. 13,17 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 10,33 per mq.

1.5 TARIFFA PER I PASSI A RASO RICHIESTI DAGLI UTENTI (art. 18 comma 2 lettera d)

1^ CATEGORIA.....E. 13,17 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 10,33 per mq.

1.6 TARIFFA PER I PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE NON UTILIZZABILI E, COMUNQUE, DI FATTO NON UTILIZZATI (art. 18 comma 2 lettera e)

1^ CATEGORIA.....E. 2,64 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 2,07 per mq.

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione nel giorno, in base alle seguenti misure di tariffa giornaliera e oraria:

2.1 TARIFFA BASE (art. 13 comma 2)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 2,07 per mq.....E. 0,087 per mq
2^ CATEGORIA.....E. 1,66 per mq.....E. 0,069 per mq.

2.2. TARIFFA PER OCCUPAZIONE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 18 comma 1 lettera a)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 2,90 per mq.....E. 0,121 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 2,32 per mq.....E. 0,097 per mq.

2.3 TARIFFA PER OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO (art. 18 comma 1 lettera b)

	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
1^ CATEGORIA.....E.	2,48 per mq.....	0,104 per mq.
2^ CATEGORIA.....E.	1,99 per mq.....	0,083 per mq.

2.4 TARIFFA PER OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 18 comma 3 lettera a)

	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
1^ CATEGORIA.....E.	1,04 per mq.....	0,0428 per mq.
2^ CATEGORIA.....E.	0,83 per mq.....	0,0346 per mq.

2.5 TARIFFA PER OCCUPAZIONI CON TENDE E SIMILI (art. 18 comma 3 lettera b)

	TARIFFA GIORNALIERA	TARIFFA ORARIA
1^ CATEGORIA.....E.	0,62 per mq.....	0,0258 per mq.
2^ CATEGORIA.....E.	0,496 per mq.....	0,0206 per mq.

2.6 OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN AREA DI MERCATO (art. 14)

OCCUPAZIONE DI SUOLO LIRE
PER MQ.

CAT.	1 FASCIA ore 8/14	2 FASCIA ore 14/20	3 FASCIA oltre ore20
1	0,715	1,25	0,104
2	0,490	1,09	0,078

(tariffa base giornaliera:24) x fascia di occupazione x mq.

2.7 OCCUPAZIONE TEMPORANEE DI SOPRASSUOLO CON TENDE IN AREA DI MERCATO (art. 18 comma 3 lettera b)

OCCUPAZIONE DI SUOLO LIRE
PER MQ.

CAT.	1 FASCIA ore 8/14	2 FASCIA ore 14/20	3 FASCIA oltre ore20
1	0,210	0,380	0,233
2	0,150	0,330	0,186

[(tariffa base giornaliera : 24) x fascia di occupazione] x mq.

2.8 OCCUPAZIONI TEMPORANEE EFFETTUATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE I LORO PRODOTTI (art. 15)

PER MQ.

CATEGORIA	1 FASCIA 8/14	2 FASCIA 14/20	3 FASCIA 20/IN POI
1	0,36	0,63	0,052
2	0,245	0,55	0,052

[(tariffa base giornaliera : 24) x fascia di occupazione] x mq.

2.9 TARIFFA PER OCCUPAZIONI CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 16)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 0,414 per mq.....E. 0,0170 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,331 per mq.....E. 0,0139 per mq.

2.10 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PER FINI DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.L.VO N. 507/93 (art. 18 comma 3 lettera e)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 1,04 per mq.....E. 0,0428 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,83 per mq.....E. 0,0346 per mq.

2.11 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (art. 18 comma 3 lettera f)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 1,04 per mq.....E. 0,0428 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,78 per mq.....E. 0,0325 per mq.

2.11.BIS TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI NECESSARIE ALLA MESSA IN SICUREZZA E AL RIPRISTINO DI EDIFICI ED AREE DISSESTATI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI (art. 18 comma 3 lettera f-Bis)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

**1^ CATEGORIA.....E. 0,05 per mq.....E. 0,01 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,04 per mq.....E. 0,01 per mq.**

2.12 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (art. 18 comma 3 lettera g)

TARIFFA GIORNALIERA

TARIFFA ORARIA

1^ CATEGORIA.....E. 0,414 per mq.....E. 0,0170 per mq.
2^ CATEGORIA.....E. 0,331 per mq.....E. 0,0139 per mq.

3. OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO CON CONDUTTURE, CAVI IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALL'ESERCIZIO E ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

3.1 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 19, comma 1 e 2) REALIZZATE CON CAVI, CONDUTTURE E CON QUALSIASI ALTRO MANUFATTO, DA AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI ATTIVITA' STRUMENTALE AI SERVIZI MEDESIMI. Si applicano le previsioni dell'art. 63 del D.Lgvo n. 446/1997 e succ. mod. ed integr.

3.2 TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI REALIZZATE CON INNesti O ALLACCI A IMPIANTI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (art. 19 comma 4)

.....

3.3. TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI, DI CUI AL PRESENTE PUNTO, AVENTI CARATTERE TEMPORANEO (art. 19 comma 6)

Per dette occupazioni la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45 del D. L.vo n. 507/93, é determinata e applicata in misura forfettaria sulla base delle seguenti misure:

- occupazioni del sottosuolo o soprassuolo fino a un chilometro lineare di durata fino a 30 giorni:

1^ CATEGORIA.....tassa complessiva E. 7,75
2^ CATEGORIA.....tassa complessiva E. 6,20

_ la tassa é aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

- Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

a) occupazioni di durata da 31 giorni e fino a 90 giorni.....30 %
b) occupazioni di durata da 91 giorni e fino a 180 giorni.....50 %
c) occupazioni di durata superiore a 180 giorni.....100 %

4. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 20 commi 1 e 2)

La tassa annuale, non frazionabile, é dovuta in base alle seguenti misure:

a) centro abitato.....E. 46,49
b) zona limitrofa.....E. 38,74
c) sobborghi e zone periferiche.....E. 23,25
d) frazioni.....E. 7,75

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio é di maggiore capacità , la tariffa va aumentata di un quinto ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità .

- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità , raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita nel presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.

_ Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 20 comma 3)

La tassa annuale, non frazionabile, é dovuta per ciascun apparecchio automatico installato in base alle seguenti misure:

a) centro abitato.....E. 15,50
b) zona limitrofa.....E. 11,37
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche.....E. 7,75

ALLEGATO C)

COMUNE DI SERRAPETRONA
PROVINCIA DI MACERATA

(Classe v)

CONVENZIONE

Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 566 del 28.12.1993, codesta On.le Amministrazione dispone che per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tariffa applicabile, visto il Regolamento comunale per l'applicazione e la disciplina della TOSAP è ridotta al cinquanta per cento (50%).

La seguente convenzione e di conseguenza il diritto ad avvalersi della riduzione sopra menzionata è vincolata alle seguenti condizioni:
a) il pagamento della tassa deve essere effettuato in rate quadrimestrali anticipate.

Il pagamento della tassa deve avvenire, non oltre la scadenza della rata convenuta, nei termini e con le modalità previste dall'art. 22 del sopra citato Regolamento .

b) il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti comporta oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinate dall'art. 24 del regolamento comunale, l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate.

c) la recidività , nel mancato rispetto delle scadenze delle rate, comporta inoltre la perdita del diritto di occupare.

d) il pagamento anticipato, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

CONTRIBUENTE:.....	AUTORIZZAZIONE N.....
.....	SUPERFICIE OCCUPATA
.....	CATEGORIA VIA.....
C.F.....	TARIFFA APPLICATA
	IMPORTO TOTALE.....
	IMPORTO RATE.....
	SCADENZE

FIRMA PER ACCETTAZIONE

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28-11-19 ATTO N. 42

OGGETTO PROPOSTA:
MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TASSA OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio
F.to Girolami Luigino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

IL PRESIDENTE
F.to PINZI SILVIA

Prot. N. Approvata

Li 29-01-20

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29-01-2020
al 13-02-20 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE
APPIGNANESI GIULIANA